

**VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di maggio **(29.05.2024)** in Empoli (FI), via Cavour n.32 presso la Sala del Magistrato della Misericordia di Empoli alle ore dodici e minuti quindici

Avanti a me Dott. GIOVANNI CERBIONI, Notaio in Lastra a Signa, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, alla presenza di:

- FALCI Benedetta, nata a Empoli il 18 settembre 1994, residente a Montaione Via Orlo n. 22;

- BRINA Daniela, nata a Perugia il giorno 11 agosto 1967, residente in Reggello (FI), frazione Cancelli, via delle Mimose n.19,

intervenuti quali testimoni, aventi i requisiti di legge, come mi confermano

è presente:

- Avv. Pier Luigi Ciari, nato a Empoli il 12 aprile 1947, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"FONDAZIONE DOPO DI NOI ENTE DEL TERZO SETTORE",

con sede in Empoli (FI) via Cavour n. 43/B, codice fiscale 91024720483, partita iva 05541020482, già iscritta al registro delle ONLUS prot. 18981 del 26.3.2009 ed al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private al n. 666 del 9 aprile 2015, poi modificata con verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione ai miei rogiti del 31/10/2020 rep. 12.042/8177 registrato a Firenze il 12/11/2020 al n.40214/1T, al quale trovasi allegato lo statuto vigente.

Della identità personale del comparente io Notaio sono certo. Il comparente, nella suddetta qualità, mi chiede di ricevere in forma pubblica il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione, Consiglio che egli dichiara qui riunito per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

"1) Modifica dello statuto in conformità a quanto richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con notifica protocollo 0023638/2024 del 14.05.2024 ai fini dell'iscrizione della Fondazione Dopo di Noi nel R.U.N.T.S.;

2) Varie ed eventuali"

A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza il costituito CIARI Pier Luigi, ai sensi dello statuto e per designazione unanime dei presenti, il quale dichiara, constata e fa constatare:

1) che la riunione è stata regolarmente convocata, nei termini ed in conformità allo statuto, per questo giorno, luogo ed ora, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

Registrato Firenze: il 05/06/2024 n. 21507 Serie 1T Pagati euro	a
--	---

2) che sono presenti, in proprio e tramite collegamento in videoconferenza con sistema "Google Meet" che consente al Presidente di identificare con certezza l'identità e agli intervenuti di interagire direttamente ed in modo continuativo, come consentito dall'art. 22 dello statuto, n. cinque membri del Consiglio di Amministrazione e precisamente: Ciari Pier Luigi, Presidente, e Fantoni Rita, in presenza, invece

DI Vita Daniela, Masetti Paolo, Tafi Alessandro intervengono in collegamento in videoconferenza con sistema "Google Meet"; è assente giustificato sebbene debitamente convocato della presente riunione Giglioli Simone, che ha dichiarato per iscritto di non opporsi alla trattazione di quanto all'ordine del giorno e di essere sufficientemente informato come dichiara il Presidente;

= è assente giustificato, sebbene debitamente convocata, l'organo di controllo dott.ssa Vanni Valentina;

3) che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione di quanto all'ordine del giorno dichiarandosi sufficientemente informati;

4) che ha proceduto ad accertare l'identità e la legittimazione di tutti i presenti;

5) che non risultano cause di limitazione o di esclusione del diritto di voto;

6) che pertanto la riunione risulta regolarmente convocata, costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Preliminarmente, il Presidente ricorda che l'art. 21 del vigente statuto della Fondazione attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare le modifiche dello statuto.

Passando alla trattazione, il Presidente espone ai consiglieri le ragioni che rendono opportuno e necessario modificare il vigente statuto sociale in conformità agli articoli 4 e 9 del Codice del Terzo Settore, al fine di recepire la richiesta di integrazione pervenuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con notifica protocollo 0023638/2024 del 14.05.2024 in risposta alla richiesta di iscrizione della Fondazione medesima nel R.U.N.T.S. con contestuale istanza di acquisizione di personalità giuridica; in particolare, il Presidente propone di modificare la previsione statutaria relativa al numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendo che lo stesso sia composto da sette membri anzichè da sei membri come attualmente previsto, e con la precisazione che spetterà ai "soci pubblici" la nomina di tre membri ed ai soci privati, persone fisiche o giuridiche, la nomina di quattro membri, compresa la carica di Presidente.

Il Presidente propone quindi di modificare gli **articoli 16,**

19, 23 e 32 dello statuto approvando il testo che, previa lettura ed esposizione dettagliata data dal Presidente stesso, mi viene consegnato per essere allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente espone che l'adeguamento del testo di statuto è funzionale e diretto alla acquisizione della personalità giuridica da parte della Fondazione medesima attraverso l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Enti Terzo Settore.

Pertanto, propone di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché recepisca ed apporti allo statuto sopra proposto tutte le eventuali future modifiche non sostanziali che saranno richieste da Enti Pubblici o dalla normativa per l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'assemblea a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, secondo l'accertamento fatto dal Presidente,

DELIBERA:

1.= di approvare le proposte modifiche agli **articoli 16, 19, 23 e 32** in conformità agli articoli 4 e 9 del Codice del Terzo Settore come da richiesta di integrazione pervenuta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con notifica protocollo 0023638/2024 del 14.05.2024, approvando **il testo di statuto aggiornato** come già allegato sotto la lettera **"A"**;

2.= di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché recepisca e apporti allo statuto sopra approvato tutte le eventuali future modifiche non sostanziali che saranno richieste da Enti Pubblici o dalla normativa per l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare, il Consiglio è chiuso alle ore dodici e minuti quarantacinque dando atto che il collegamento in audio-videoconferenza è stato continuo ed ininterrotto.

Le spese del presente atto sono a carico della fondazione.

Le parte di quest'atto consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed adempimenti fiscali.

Per la registrazione del presente atto, il comparente chiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82, comma terzo e comma quinto, del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n.117 del 2017).

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia mediante elaboratore elettronico e completato di mio pugno, ho letto, presenti i testi, al

comparente che dichiara di approvarlo riconoscendolo conforme alla propria volontà.

Fin qui, consta di fogli due e otto pagine, oltre quanto allegato.

Viene sottoscritto dalla parte, dai testi e da me Notaio alle ore dodici e minuti cinquantacinque.

Firmato da: Pier Luigi Ciari, Bendetta Falci testimone, Daniela Brina testimone, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.

Copia attestata conforme all'originale ai miei atti, in più fogli muniti delle prescritte firme, compreso ogni allegato, che si rilascia in carta libera ad esclusivo uso consentito dalla legge, non in bollo.

Consta di un foglio, oltre quanto allegato.

Lastra a Signa, li 6 giugno 2024

Allegato **"A"** alla Raccolta n.13.989

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione di partecipazione, Ente del Terzo Settore (ETS) avente la seguente denominazione **"Fondazione Dopo di Noi Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"Fondazione Dopo di Noi ETS"**, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

La Fondazione, da ora in avanti denominata **"Fondazione"**, ha sede legale nel Comune di **Empoli** (FI) e con durata illimitata.

Art. 2 - Attività d'interesse generale.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano attività d'interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi a oggetto:

- Interventi e servizi sociali e per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni;

- Interventi e prestazioni sanitarie;

- Prestazioni socio-sanitarie;

- Educazione, istruzione e formazione professionale e le
attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

- Formazione post-universitaria;

- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale;

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale, culturale o religioso;

- Servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti
composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti
del Terzo settore;

- Cooperazione allo sviluppo;

- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone
svantaggiate, con disabilità, beneficiarie di protezione
internazionale o senza fissa dimora;

- Alloggio sociale e ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art 3 Scopi - Settori di attività.

3.1 La Fondazione si propone di perseguire i seguenti scopi istituzionali:

1. promuovere e tutelare i diritti delle persone disabili o comunque svantaggiate;
2. offrire sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
3. favorire le persone con disabilità che vogliono emanciparsi dalla famiglia ad acquisire una propria autonomia oppure verso coloro i cui familiari sono impossibilitati ad

occuparsi della loro cura, oppure verso coloro che non hanno più famiglia;

4. offrire tutela, integrazione e solidarietà sociale, a beneficio di persone svantaggiate con priorità per quelle disabili, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

5. sostenere quelle persone, disabili o svantaggiate che provvedano o provvederanno al conferimento di patrimoni e con le quali la Fondazione potrà stipulare anche appositi contratti. L'attività della Fondazione è, comunque, erogata in favore delle persone appartenenti alle indicate e/o ad altre categorie svantaggiate indipendentemente dal conferimento da parte loro di patrimoni o altre utilità in favore della Fondazione. Rientra nelle facoltà della Fondazione valutare caso per caso la possibilità di accogliere le singole richieste di persone che appartengono alle indicate e/o ad altre categorie svantaggiate.

6. dare sostegno alle attività di accompagnamento al lavoro di fasce deboli della popolazione.

7. curare prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili;

3.2 Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione svolge le seguenti attività:

- patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, curare in

proprio o per conto altrui, direttamente oppure con o tramite
altri, anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati,
soluzioni residenziali o semi-residenziali, case famiglia,
comunità alloggio, residenze protette, soggiorni vacanza, in
favore dei soggetti per i quali svolge la propria attività;

- assumere incarichi di protezione giuridica di cui al titolo
XII del libro primo del codice civile e successive modifiche e
integrazioni;
- promuovere, divulgare e qualificare le attività della
Fondazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi
o momenti formativi, collaborare in ricerche scientifiche e
istituire borse di studio;
- amministrare, gestire, affittare, assumere il possesso a
qualsiasi titolo, acquistare, ricevere in donazione, eredità,
legato, beni mobili e immobili, impianti e attrezzature,
materiali e quant'altro necessario o utile per lo svolgimento
della propria attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e
immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e
mutui;
- stipulare contratti o convenzioni con privati o enti
pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti
precedenti;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di
istituzioni, associazioni, enti che operino per il

raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

- compiere atti o stipulare contratti, svolgere qualunque attività strumentale o accessoria al perseguimento dello scopo dell'ente;

- acquisire a qualunque titolo, gratuito oppure oneroso, oppure ricevere, anche per donazione, testamento, legato, anche assistiti da un onere o modo, o mediante istituzione di trust, affidamento fiduciario, atti con vincolo di destinazione, per atto tra vivi come a causa di morte, nonché per istituzione fedecommissaria, patrimoni, singoli beni o capitali, da destinare all'assistenza delle persone che abbiano effettuato il conferimento o di terzi.

La Fondazione potrà, altresì, obbligarsi, in corrispettivo all'alienazione di immobili o all'attribuzione di altri beni, a fornire all'altra parte o a terzi vitto, alloggio e assistenza per tutta la durata della vita in relazione ai bisogni ed alle condizioni sociali del beneficiario, nonché amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o a qualunque titolo posseduti e partecipare, o concorrere alla costituzione, di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative volte al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art.4 - Ambito di operatività.

La Fondazione opera nel territorio della Regione Toscana.

Art. 5 - Patrimonio.

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione, il patrimonio viene assicurato dai soci promotori e soci fondatori.

Il patrimonio è costituito:

- dai beni, immobili e mobili, e dalle somme conferite dai fondatori ed espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni mobili e immobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Art. 6 - Fondo di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- redditi derivanti dalle attività svolte;
- contributi, elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità di

soggetti pubblici e privati non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

- sponsorizzazioni;
- proventi derivanti da attività diverse.
- somme conferite dai soci promotori.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività d'interesse generale e istituzionali.

Art 7 - Raccolta fondi.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere dalla Fondazione al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a

linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 CTS e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

Art. 8 - Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Soci Promotori e Soci Fondatori
- b) Soci Sostenitori
- c) Soci Beneficiari.

Art. 9 - Soci Promotori e soci Fondatori

Rientrano nella categoria quei soggetti pubblici e privati che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare la Fondazione.

Si suddividono in Soci Promotori e Soci Fondatori.

• I soci Promotori sono i Comuni di Capraia e Limite, Castelfranco di Sotto, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Valdarno, Santa Croce, San Miniato, Vinci. I soci promotori sostengono la Fondazione con contributi destinati all'attività.

In nessun caso i Soci Promotori hanno diritto al rimborso di contributi versati o di altre elargizioni eventualmente operate in favore della Fondazione. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della Fondazione.

• I Soci Fondatori sono tutti i soggetti privati e la Asl Toscana Centro (ex ASL 11) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono essere equiparati ai Soci Fondatori a seguito di delibera adottata con il voto favorevole dei due terzi dei membri del Consiglio Generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione della Fondazione, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 15 dello Statuto medesimo.

Art. 10 - Soci Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di socio Sostenitore, facendo richiesta scritta, tutti quei soggetti (persone fisiche, enti pubblici o privati) che si impegnino a contribuire al fondo di gestione, mediante beni e servizi o contributo in denaro, determinato nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente erogata. I soci Sostenitori partecipano all'assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari, il cui Presidente partecipa al Consiglio generale e al CdA senza diritto di voto.

Art 11 - Soci Beneficiari.

Possono ottenere la qualifica di socio Beneficiario, facendo richiesta scritta, tutti coloro che direttamente o per il

tramite dei loro rappresentanti o assistenti legali (es. tutori, curatori, amministratori di sostegno) ricevono assistenza dalla Fondazione. La qualifica di socio Beneficiario dura per tutto il periodo nel quale il beneficiario utilizza i servizi della Fondazione. I soci Beneficiari partecipano all'assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari il cui Presidente partecipa al Consiglio generale e al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art. 12 - Domanda di ammissione a socio sostenitore o beneficiario.

La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio di Amministrazione e deve contenere, oltre agli elementi identificativi del richiedente, l'indicazione della categoria di partecipanti cui si intende essere ammessi, e la dichiarazione di accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. L'ammissione si perfeziona con il versamento del contributo stabilito dal Consiglio di Amministrazione per le diverse categorie.

Art. 13 - Cessazione della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per morte, recesso, esclusione e, per quanto riguarda gli enti, scioglimento e/o

sottoposizione a una qualsiasi procedura concorsuale.

In ogni caso il partecipante uscente o gli eredi del partecipante defunto non avranno alcun diritto sul fondo di gestione e/o di dotazione della Fondazione; i contributi al fondo di gestione e/o di dotazione sono pertanto a fondo perduto. L'esclusione di un partecipante può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi nascenti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- mancato versamento del contributo per le categorie per cui è previsto;
- cessazione dell'utilizzo dei servizi forniti dalla Fondazione per i Beneficiari
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione.

L'esclusione di partecipanti diversi dalle persone fisiche può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei casi seguenti, qualora essi determinino la perdita in capo all'ente e/o ai suoi rappresentanti, delle caratteristiche di prestigio sociale, onorabilità o moralità:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del controllo;
- ricorso al mercato del capitale di rischio.

La delibera di esclusione va comunicata all'interessato per e-

mail certificata o comunque con strumenti tali che ne garantiscano l'avvenuta ricezione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il partecipante potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione di riesaminare la deliberazione. L'esclusione ha effetto scaduto detto termine o, in caso di riesame, dal ricevimento della nuova deliberazione da parte dell'interessato.

I partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte.

Il recesso va comunicato al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che assicuri la provenienza della comunicazione dall'interessato; esso ha effetto immediato.

Art. 14 - Organi.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari
- l'Organo di controllo.

Art. 15 - Consiglio Generale - Composizione.

Il Consiglio Generale è composto dai soci promotori e soci fondatori sia quelli indicati nell'atto costitutivo che quelli divenuti tali successivamente.

Al Consiglio Generale partecipa come membro effettivo il Presidente dell'Assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari, dal momento in cui sarà nominato, senza diritto di voto. I fondatori enti, pubblici o privati, sono rappresentati dal legale rappresentante dell'ente stesso. La designazione dei componenti del Consiglio Generale è da effettuarsi nell'interesse esclusivo della Fondazione e non comporta rappresentanza degli enti cui appartengono i soggetti dai quali provengono.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale, nel rispetto della volontà dei soci fondatori e nei limiti fissati dal presente Statuto nonché dall'atto costitutivo, indica i programmi d'intervento, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e ne verifica i risultati.

Il Consiglio Generale esprime la volontà dei fondatori ed esercita un ruolo di garante del buon andamento dell'amministrazione e delle scelte gestionali e finanziarie effettuate dalla Fondazione.

Inoltre, esso ha il compito di:

- indicare gli indirizzi generali e le strategie della Fondazione;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- verificare per i componenti il Consiglio di Amministrazione

la ricorrenza dei requisiti e delle incompatibilità;

- stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui all'art. 9 ultimo comma del presente statuto possano assumere posizione equiparabile a quella dei fondatori e approvarne l'ingresso nella Fondazione;
- esaminare i documenti programmatici annuali e pluriennali;
- esprimere pareri su atti e operazioni sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione;
- decidere su ogni altra materia per legge rimessa alla competenza dei Fondatori.

Spetta ai Soci Promotori (di cui al precedente art. 9) e ai Soci Fondatori che siano enti pubblici la nomina di tre componenti del Consiglio di Amministrazione; spetta ai Soci Fondatori che siano persone fisiche o persone giuridiche private la nomina di quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il soggetto che rivestirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Generale.

Il Consiglio generale si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Presidente, almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno, deve essere

spedito, per mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio Generale, ed è, inoltre affisso, presso la sede della Fondazione; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Nel caso di impossibilità a intervenire a una riunione del Consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro.

Il Consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, esso delibera a maggioranza.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione dell'ingresso dei nuovi fondatori è richiesto il voto di almeno due terzi dei membri.

Ciascun membro ha diritto a un voto.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Ove nominato, il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio generale con la funzione di segretario che redige il

verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Presidente.

E' previsto l'intervento al Consiglio generale mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 18 -Assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari.

L'assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari è un organo consultivo, costituito da tutti i Soci Sostenitori e dai Soci Beneficiari.

L'assemblea viene costituita su proposta degli interessati quando il numero dei soci Sostenitori e Beneficiari interessati alla sua costituzione raggiunge almeno il numero di 8.

L'Assemblea:

- formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
- esprime i pareri sui programmi di attività a essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;
- esprime i pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente che partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Generale senza diritto di voto.

All'Assemblea viene illustrato il bilancio consuntivo

approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse della Fondazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente della Assemblea dei Sostenitori e Beneficiari di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei membri o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con e-mail o altro mezzo che assicuri il ricevimento della comunicazione, spedita con almeno quindici giorni di preavviso. In ogni caso l'assemblea si intende regolarmente convocata e idonea a deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, qualora vi sia la presenza di tutti i suoi membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. L'assemblea si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti stessi. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle assemblee delle società per azioni.

E' previsto l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Art. 19 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da **sette membri** e vi partecipa il Presidente dell'Assemblea dei soci Sostenitori e Beneficiari nel momento in cui si costituisce, senza diritto di voto.

Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora prima del compimento del periodo suddetto sopraggiunga la cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2, il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento di detto periodo.

Art. 20 - Requisiti di professionalità.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere, quali requisiti di professionalità, appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati. (art 26 comma 3 CTS).

Art. 21 - Poteri del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria

e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale, i programmi annuali e pluriennali dell'attività, nonché la destinazione degli avanzi o la sistemazione dei disavanzi di gestione;
- individuare le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;
- definire l'organizzazione operativa della Fondazione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- approvare gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione, ivi comprese le norme relative all'organico e il trattamento del personale;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare in ordine all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dalla legge e dal successivo art. 32.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, a eventuali figure direttive, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle decisioni assunte.

Art. 22 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce in seduta ordinaria ogni trimestre, nonché straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto per iscritto da almeno un terzo dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la comunicazione avviene mediante telegramma o telefax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri in carica aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Ove nominato, il Direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario del CDA e redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente. La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Presidente.

E' previsto l'intervento al Consiglio di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

Art. 23 - Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

La carica di Presidente può essere rivestita esclusivamente da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai Soci Fondatori che siano soggetti privati (persona fisiche o giuridiche private).

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale, svolgendo in tale ambito funzioni di ordine necessarie al regolare svolgimento delle riunioni. Convoca e presiede, inoltre, il Consiglio di Amministrazione. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma

qualora si renda necessario. In caso di improrogabile urgenza, il Presidente, adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il membro più anziano del consiglio di amministrazione **individuato tra i soggetti nominati dai Soci Fondatori che siano soggetti privati (persona fisiche o giuridiche private).**

Il Presidente concorre con il Consiglio di amministrazione ad attuare le linee di indirizzo definite dal Consiglio generale.

Art. 24 - Il Direttore generale.

Il Direttore, se nominato, è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione:

- dirige il personale dipendente e coordina i collaboratori esterni;
- provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- da attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- è responsabile dell'organizzazione operativa della Fondazione;

• partecipa in qualità di segretario alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone aventi i requisiti di professionalità e onorabilità.

Il Direttore viene revocato dal Consiglio di Amministrazione

Art 25 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da un membro scelto dal Consiglio di amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Al componente l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS.

Il componente l'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il componente l'organo di controllo deve essere retribuito con un compenso idoneo a remunerare la professionalità, l'esperienza e il tempo richiesto per svolgere l'incarico.

Art. 26 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a formare il bilancio d'esercizio osservando tutte le prescrizioni di legge e di corretta contabilità.

Il bilancio è corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla gestione e all'attività svolta, nonché dal rapporto redatto dall'Organo di controllo.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 27 - Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, della Assemblea dei Sostenitori e beneficiari, dell'organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 28 - Trust

Nelle ipotesi in cui la Fondazione agisca come trustee e in operazioni di trust funzionali all'acquisizione di patrimoni da impiegare per la cura e l'assistenza di soggetti bisognosi, essa sarà obbligata a tenere una contabilità separata nonché a rendere evidente l'estraneità dei beni oggetto del trust rispetto al suo patrimonio. In particolare, relativamente al trasferimento di beni immobili o mobili registrati a essa conferiti in trust, potrà procedere, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 364/89, alla trascrizione dello stesso nella sua specifica qualità di trustee.

Art. 29 Volontari.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non sarà retribuita e al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 30 Responsabilità.

Gli amministratori, il direttore , il componente dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, dei soci e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 31 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono elettive e gratuite ad eccezione del componente dell'organo di controllo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Non possono ricoprire cariche in Organi della Fondazione coloro che intrattengono rapporti di lavoro di qualsiasi natura con la Fondazione.

Art. 32 - Scioglimento della Fondazione.

La fondazione ha durata illimitata.

Il Consiglio di amministrazione delibera, con la maggioranza di cinque sestimi dei suoi componenti in carica, l'estinzione della Fondazione nel caso in cui lo scopo sia divenuto, per qualsiasi causa, impossibile o di scarsa utilità o in caso di insufficienza del patrimonio.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il Consiglio di amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio della Fondazione;
- determina le modalità di devoluzione dei beni residui esaurita la liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del

Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 33 - Norme residuali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 -Codice del terzo settore - e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato da: Pier Luigi Ciari, Bendetta Falci testimone, Daniela Brina testimone, Giovanni Cerbioni Notaio - segue sigillo.